



Bruxelles, 22 giugno 2018
(OR. en)

10418/18

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0061 (COD)**

VISA 160
COMIX 344
CODEC 1146

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	10124/18
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) - Mandato per i negoziati con il Parlamento europeo

Nella riunione del 19 giugno 2018 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha convenuto il mandato per i negoziati con il Parlamento europeo che figura nell'allegato.

Le modifiche rispetto alla proposta della Commissione sono indicate in *grassetto/corsivo* per quanto riguarda le aggiunte e con [...] per le parti soppresse.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La politica comune dell'Unione europea in materia di visti per soggiorni di breve durata forma parte integrante della creazione di uno spazio senza frontiere interne. La politica dei visti dovrebbe rimanere uno strumento essenziale per facilitare il turismo e gli affari, contribuendo nel contempo a far fronte ai rischi per la sicurezza e al rischio di migrazione irregolare nell'Unione.
- (2) L'Unione dovrebbe usare la politica dei visti nella cooperazione con i paesi terzi e per garantire un migliore equilibrio tra le preoccupazioni in materia di migrazione e di sicurezza, le considerazioni economiche e le relazioni esterne in generale.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

(3) Il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio² fissa le procedure e le condizioni per il rilascio dei visti per soggiorni previsti sul territorio degli Stati membri non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

(3 bis) Le domande dovrebbero essere esaminate dai consolati o, in deroga, dalle autorità centrali, i quali decidono sul merito. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i consolati e le autorità centrali abbiano una conoscenza sufficiente delle circostanze locali per garantire l'integrità della procedura di rilascio del visto.

(4) La procedura di presentazione della domanda di visto dovrebbe essere il più semplice possibile per i richiedenti. È opportuno stabilire con precisione quale sia lo Stato membro competente per l'esame della domanda di visto, in particolare quando il viaggio previsto concerne numerosi Stati membri. Se possibile, gli Stati membri dovrebbero autorizzare la compilazione e la presentazione per via elettronica dei moduli di domanda. ***Dovrebbe inoltre essere possibile firmare elettronicamente il modulo di domanda qualora la firma elettronica sia riconosciuta dallo Stato membro competente.*** Dovrebbero essere stabilite le scadenze delle varie fasi della procedura, in particolare per consentire ai viaggiatori di programmare il viaggio in anticipo e di evitare i periodi di punta nei consolati.

(5) Gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a mantenere la possibilità di presentare la domanda direttamente al consolato nei luoghi in cui un fornitore esterno di servizi è stato incaricato di raccogliere le domande di visto per conto del consolato stesso, fatti salvi gli obblighi imposti agli Stati membri dalla direttiva 2004/38/CE³, in particolare all'articolo 5, paragrafo 2.

(6) I diritti per i visti dovrebbero garantire che siano disponibili risorse finanziarie sufficienti a coprire le spese per il trattamento delle domande di visto, ivi comprese strutture adeguate e personale sufficiente ad assicurare la qualità e l'integrità dell'esame delle domande di visto. L'importo dei diritti per i visti dovrebbe essere riesaminato ogni [...] ***tre*** anni sulla base di criteri obiettivi.

² Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

³ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (GU L 229 del 29.6.2004, pag. 35).

- (7) Affinché i cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto possano presentare la domanda di visto nel loro luogo di residenza [...], ***ove lo Stato membro competente non abbia un consolato*** ai fini della raccolta delle ***domande e non sia rappresentato da un altro Stato membro***, i fornitori esterni di servizi dovrebbero essere autorizzati a fornire i servizi necessari in cambio di diritti [...] ***fino a concorrenza dell'importo dei diritti per i visti. Qualora detto importo non sia sufficiente per fornire un servizio completo, dovrebbe essere possibile richiedere un importo più elevato dei diritti per servizi prestati.***
- (8) È opportuno semplificare gli accordi di rappresentanza ed evitare ostacoli alla loro conclusione tra Stati membri. Lo Stato membro rappresentante dovrebbe essere competente per l'intero trattamento delle domande di visto, senza alcuna partecipazione dello Stato membro rappresentato, ***a meno che l'accordo di rappresentanza stabilisca che lo Stato membro rappresentato debba essere consultato in merito alle domande di determinate categorie di cittadini di paesi terzi.***
- (9) Per attenuare gli oneri amministrativi a carico dei consolati degli Stati membri e agevolare gli spostamenti di chi viaggia di frequente o con regolarità, è opportuno che siano rilasciati, in base a criteri comuni determinati obiettivamente, visti per ingressi multipli con un lungo periodo di validità, non limitati a specifiche finalità di viaggio o categorie di richiedenti.
- (10) Date le differenze tra le situazioni locali, specialmente per quanto riguarda i rischi migratori e per la sicurezza, e considerate le relazioni che l'Unione intrattiene con determinati paesi, le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri nei singoli luoghi dovrebbero valutare l'esigenza di adeguare le disposizioni generali per consentire un'applicazione più favorevole o più restrittiva. Nell'adottare approcci più favorevoli al rilascio dei visti per ingressi multipli con un lungo periodo di validità è opportuno tenere conto, in particolare, dell'esistenza di accordi commerciali che contemplino la mobilità della gente d'affari [...].

- (11) Qualora un paese terzo non cooperi alla riammissione dei suoi cittadini fermati in situazione irregolare e non collabori efficacemente al processo di rimpatrio, è opportuno adottare un'applicazione restrittiva e temporanea di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 tramite un meccanismo trasparente basato su criteri obiettivi, al fine di rafforzare la cooperazione di tale paese terzo alla riammissione dei migranti irregolari.

È opportuno che la Commissione valuti periodicamente, con cadenza almeno annuale, la cooperazione dei paesi terzi con riguardo alla riammissione ed esamini le notifiche degli Stati membri. Prima di decidere che un paese terzo non coopera a sufficienza e che occorre intervenire, la Commissione dovrebbe tenere conto della cooperazione generale di tale paese terzo nel campo della migrazione, in particolare nel settore della gestione delle frontiere, della prevenzione e del contrasto del traffico di migranti e della prevenzione del transito irregolare di migranti nel suo territorio.

A seguito di una decisione di insufficiente cooperazione da parte del paese terzo o di una notifica a maggioranza semplice degli Stati membri che un paese terzo non coopera, la Commissione dovrebbe sottoporre al Consiglio una proposta intesa ad adottare una decisione di esecuzione, continuando nel contempo ad adoperarsi per migliorare la cooperazione con il paese terzo interessato.

- (11 bis) *È opportuno attribuire al Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, competenze di esecuzione al fine di garantire che si tenga adeguatamente conto di tutti i fattori pertinenti e delle eventuali implicazioni dell'applicazione di misure atte a rafforzare la cooperazione dei paesi terzi in materia di riammissione, date la natura politica particolarmente sensibile di tali misure e le loro implicazioni orizzontali per gli Stati membri e per la stessa Unione, segnatamente per le loro relazioni esterne e per il funzionamento generale dello spazio Schengen.*

Il conferimento di tali competenze di esecuzione al Consiglio tiene adeguatamente conto dell'eventuale natura politicamente sensibile dell'attuazione di misure atte a rafforzare la cooperazione di un paese terzo in materia di riammissione, anche considerati gli accordi di facilitazione posti in essere dagli Stati membri con paesi terzi.

(12) I richiedenti cui sia stato rifiutato il visto dovrebbero avere il diritto di presentare ricorso [...]. Nella notifica del rifiuto dovrebbero essere fornite informazioni più dettagliate sui motivi del rifiuto e sulle procedure di ricorso avverso le decisioni negative.

[...]

(14) La cooperazione locale Schengen è fondamentale per l'applicazione armonizzata della politica comune dei visti e per una corretta valutazione dei rischi migratori e per la sicurezza. La cooperazione e gli scambi tra le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri nei singoli luoghi dovrebbero essere coordinati dalle delegazioni dell'Unione. Queste ultime dovrebbero valutare l'applicazione operativa di determinate disposizioni alla luce delle circostanze locali e dei rischi migratori.

(15) Gli Stati membri dovrebbero monitorare attentamente e regolarmente le operazioni dei fornitori esterni di servizi per verificarne la conformità allo strumento giuridico che disciplina le competenze affidate a tali fornitori. Gli Stati membri dovrebbero riferire annualmente alla Commissione in merito alla cooperazione con i fornitori esterni di servizi e al loro monitoraggio. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché l'intera procedura di trattamento delle domande di visto e la cooperazione con i fornitori esterni di servizi siano controllate da personale espatriato.

(16) Dovrebbero essere definite norme flessibili per consentire agli Stati membri di ottimizzare la condivisione delle risorse e aumentare la copertura consolare. La cooperazione tra gli Stati membri ("centri di visto Schengen") potrebbe assumere qualsiasi forma adatta alle circostanze locali al fine di migliorare la copertura geografica consolare, ridurre i costi a carico degli Stati membri, aumentare la visibilità dell'Unione e migliorare il servizio offerto ai richiedenti il visto.

- (17) I sistemi elettronici per la presentazione della domanda di visto sviluppati dagli Stati membri contribuiscono ad agevolare le procedure per i richiedenti e i consolati. È opportuno sviluppare una soluzione comune che consenta la piena digitalizzazione, sfruttando appieno le recenti evoluzioni giuridiche e tecnologiche.
- (18) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'*acquis* di Schengen ai sensi del titolo IV, parte terza, del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.
- (19) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio⁴; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
- (20) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio⁵; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

⁴ Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

⁵ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

- (21) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen⁶ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio⁷.
- (22) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen⁸ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio⁹.

⁶ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

⁷ Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

⁸ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

⁹ Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

- (23) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio¹⁰.
- (24) Per quanto riguarda Cipro, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'*acquis* di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003.
- (25) Per quanto concerne la Bulgaria e la Romania, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'*acquis* di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005.
- (26) Per quanto riguarda la Croazia, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'*acquis* di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011.
- (27) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 810/2009,

¹⁰ Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 810/2009 è così modificato:

1) all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il presente regolamento fissa le condizioni e le procedure per il rilascio dei visti per soggiorni previsti nel territorio degli Stati membri non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni.";

2) l'articolo 2 è così modificato:

a) al punto 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) di un soggiorno previsto nel territorio degli Stati membri, la cui durata non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni; oppure";

b) il punto 7 è sostituito dal seguente:

"7. "documento di viaggio riconosciuto": documento di viaggio riconosciuto da uno o più Stati membri ai fini dell'attraversamento delle frontiere esterne e dell'apposizione del visto ai sensi della decisione n. 1105/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹;"

[...]

d) **sono aggiunti i seguenti punti:**

"12. "marittimo": ogni persona occupata, ingaggiata o che lavora a qualsiasi titolo a bordo di una nave **in navigazione** marittima o di una nave che opera in acque interne internazionali;

¹¹ Decisione n. 1105/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativa all'elenco dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto e relativa alla creazione di un meccanismo per stabilire tale elenco (GU L 287 del 4.11.2011, pag. 9).

13. "firma elettronica": dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare, quali definiti dal regolamento (UE) n. 910/2014¹².";

3) all'articolo 3, paragrafo 5, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

- "b) i cittadini di paesi terzi titolari di un titolo di soggiorno valido rilasciato da uno Stato membro che non partecipa all'adozione del presente regolamento o da uno Stato membro che non applica ancora pienamente le disposizioni dell'*acquis* di Schengen e i cittadini di paesi terzi titolari di uno dei titoli di soggiorno validi menzionati nell'allegato V, rilasciati da Andorra, dal Canada, dal Giappone, da San Marino o dagli Stati Uniti d'America, che garantisca il ritorno incondizionato del titolare, o titolari di un permesso di soggiorno *valido* per [...] **uno o più paesi e territori d'oltremare** del Regno dei Paesi Bassi (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius e Saba);
- c) i cittadini di paesi terzi titolari di un visto valido per uno Stato membro che non partecipa all'adozione del presente regolamento, per uno Stato membro che non applica ancora pienamente le disposizioni dell'*acquis* di Schengen, per un paese aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo, o per il Canada, il Giappone o gli Stati Uniti d'America, e i titolari di un visto valido per [...] **uno o più paesi e territori d'oltremare** del Regno dei Paesi Bassi (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius e Saba), quando si recano nel paese di rilascio o in un altro paese terzo, o quando, dopo aver utilizzato tale visto, ritornano dal paese di rilascio;"

¹² **Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pagg. 73–114).**

3 bis) all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le domande sono esaminate dai consolati, i quali decidono sul merito.

1 bis. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere che le domande sono esaminate dalle autorità centrali, le quali decidono in merito. Gli Stati membri provvedono affinché tali autorità abbiano una conoscenza sufficiente delle circostanze locali del paese in cui è presentata la domanda al fine di valutare i rischi migratori e per la sicurezza e una conoscenza sufficiente della lingua ai fini dell'analisi dei documenti, e provvedono inoltre affinché i consolati siano coinvolti, ove necessario, al fine di procedere a esami e colloqui aggiuntivi."

4) all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. In deroga al paragrafo 1, le autorità responsabili dei controlli sulle persone possono esaminare le domande e decidere sul merito alle frontiere esterne degli Stati membri, in conformità degli articoli 35 [...] e 36 [...] .";

5) all'articolo 5, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) se il viaggio comprende più di una destinazione, o se devono essere effettuate più visite separate nell'arco di due mesi, lo Stato membro il cui territorio costituisce la destinazione principale dei viaggi in termini di durata *o di finalità* del soggiorno [...]; oppure";

6) l'articolo 8 è così modificato:

0) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Uno Stato membro può accettare di rappresentare un altro Stato membro che sia competente ai sensi dell'articolo 5 ai fini dell'esame delle domande e dell'adozione di decisioni riguardo ai visti per conto di tale Stato. Uno Stato membro può anche rappresentare un altro Stato membro in modo limitato soltanto per la raccolta delle domande e il rilevamento degli identificatori biometrici. "

a) il paragrafo 2 è soppresso;

b) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Se la rappresentanza si limita alla raccolta delle domande di visto, la raccolta e la trasmissione [...] dei dati allo Stato membro rappresentato si effettuano nel rispetto delle pertinenti norme in materia di protezione dei dati e di sicurezza.

4. Tra lo Stato membro rappresentante e lo Stato membro rappresentato è stabilito un accordo bilaterale. Tale accordo:

a) specifica la durata della rappresentanza, se temporanea, e le modalità di cessazione della stessa;

b) può, in particolare qualora lo Stato membro rappresentato abbia un consolato nel paese terzo interessato, prevedere la messa a disposizione di locali e personale e il versamento di un corrispettivo da parte dello Stato membro rappresentato;

c) ***può stabilire che le autorità centrali dello Stato membro rappresentato debbano essere consultate in merito alle domande di determinate categorie di cittadini di paesi terzi. Tale consultazione non supera sette giorni di calendario.***;

c) i paragrafi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

"7. Lo Stato membro rappresentato notifica alla Commissione gli accordi di rappresentanza o la loro cessazione almeno [...] **15 giorni di calendario** prima della loro entrata in vigore o cessazione, tranne in caso di forza maggiore.

8. Contemporaneamente alla notifica di cui al paragrafo 7, il consolato dello Stato membro rappresentante informa sia i consolati degli altri Stati membri sia la delegazione dell'Unione europea nella giurisdizione interessata degli accordi di rappresentanza o della loro cessazione.";

d) è aggiunto il seguente paragrafo:

"10. In caso di prolungata forza maggiore per problemi di natura tecnica, lo Stato membro chiede di essere temporaneamente rappresentato da un altro Stato membro nello stesso luogo per alcune o tutte le categorie di richiedenti il visto.";

7) l'articolo 9 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le domande *sono* presentate non prima di sei mesi o, per i marittimi nell'espletamento delle loro mansioni, non prima di nove mesi prima dell'inizio del viaggio previsto e, di norma, al più tardi 15 giorni di calendario prima dell'inizio del viaggio previsto.";

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 13, le domande possono essere presentate:

- a) dal richiedente;
- b) da un intermediario commerciale accreditato [...] . [...];
[...].";

d) è aggiunto il seguente paragrafo:

"5. Il richiedente non può essere obbligato a presentarsi di persona in più di una sede per presentare la domanda di visto.";

8) l'articolo 10 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. I richiedenti si presentano di persona per la presentazione della domanda ai fini del rilevamento delle impronte digitali, in conformità dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3, e paragrafo 7, lettera b).";

b) il paragrafo 2 è soppresso;

9) l'articolo 11 è così modificato:

a) la prima frase del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:

"1. Ogni richiedente presenta [...] **un** modulo di domanda di cui all'allegato I. **Il modulo di domanda è compilato manualmente. Ove ciò sia possibile, può essere compilato elettronicamente. È firmato manualmente o, qualora la firma elettronica sia riconosciuta dallo Stato membro competente per l'esame delle domande e per le decisioni in merito, elettronicamente.**";

a1) è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis. **Qualora il richiedente firmi un modulo di domanda elettronicamente, la firma elettronica soddisfa i requisiti di una firma elettronica qualificata definiti all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 910/2014¹³.**";

b) è inserito il seguente paragrafo 1 bis bis:

"1 bis bis. Il contenuto della versione elettronica del modulo di domanda, ove applicabile, è conforme al modello di cui all'allegato I.";

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. I moduli saranno disponibili come minimo:

- a) nelle lingue ufficiali dello Stato membro per il quale è richiesto il visto **o che tratta la domanda in rappresentanza**; e
- b) nelle lingue ufficiali del paese ospitante.

Oltre che nelle lingue di cui alla lettera a), il modulo può essere reso disponibile in un'altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione europea.";

e) il paragrafo 4 è [...] **sostituito dal seguente** [...] :

"4. **Se le lingue ufficiali del paese ospitante non figurano nel modulo, è resa disponibile separatamente ai richiedenti una traduzione in tali lingue.**";

¹³ **Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).**

10) l'articolo 14 è così modificato:

0) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Un elenco non esaustivo di documenti giustificativi che possono essere chiesti al richiedente per verificare che soddisfi le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 figura nell'allegato II.";

a) i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"4. Gli Stati membri possono chiedere al richiedente di presentare una dichiarazione di garanzia o di alloggio da parte di un privato, o entrambe, compilando un modulo elaborato da ciascuno Stato membro. Tale modulo indica in particolare:

- a) se è inteso come dichiarazione di garanzia o di alloggio privato, **o entrambe**;
- b) se il garante/la persona che invita è un singolo, una società o un'organizzazione;
- c) l'identità e gli estremi del garante/della persona che invita;
- d) **i dati relativi all'identità (nome e cognome, data di nascita, luogo di nascita e cittadinanza)** del richiedente o **dei** richiedenti;
- e) l'indirizzo dell'alloggio;
- f) la durata e la finalità del soggiorno;
- g) gli eventuali legami di parentela con il garante/la persona che invita;
- h) le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008.

Il modulo è redatto nelle lingue ufficiali dello Stato membro e in almeno un'altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione. Un facsimile del modulo è inviato alla Commissione.

5. I consolati degli Stati membri, nel quadro della cooperazione locale Schengen di cui all'articolo 48, valutano l'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1, per tenere conto delle circostanze locali e dei rischi migratori e per la sicurezza.;

b) è inserito il seguente paragrafo 5 bis:

"5 bis. Se necessario per tenere conto delle circostanze locali conformemente all'articolo 48, la Commissione adotta mediante atti di esecuzione un elenco armonizzato di documenti giustificativi da usare in ciascuna giurisdizione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 52, paragrafo 2.";

c) *il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:*

"6. È possibile derogare ai requisiti di cui al paragrafo 1 nel caso di un richiedente noto per integrità e affidabilità, in particolare per la correttezza nell'uso di precedenti visti, qualora non vi sia alcun dubbio riguardo al fatto che il richiedente soddisfi i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri."

11) l'articolo 15 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. I richiedenti i visti uniformi per un ingresso singolo devono dimostrare di possedere un'adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio che copra le spese che potrebbero rendersi necessarie per il rimpatrio dovuto a motivi di salute, cure mediche urgenti, ricoveri ospedalieri d'urgenza o morte durante il soggiorno previsto nel territorio degli Stati membri.";

b) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"2. I richiedenti i visti uniformi per ingressi multipli devono dimostrare di possedere un'adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio che copra il periodo del primo viaggio previsto.";

12) l'articolo 16 è così modificato:

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. I richiedenti pagano diritti pari a 80 EUR.

2. Per i minori di età uguale o superiore a sei anni e inferiore a dodici anni i diritti per i visti ammontano a 40 EUR.";

b) è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

"2 bis. Quando [...] *la decisione di esecuzione è adottata dal Consiglio* in conformità dell'articolo 25 bis, paragrafo 5, si applicano diritti per i visti pari a *120 EUR o 160 EUR. Questa disposizione non si applica ai minori di età inferiore a dodici anni.*";

c) il paragrafo 3 è soppresso;

d) al paragrafo 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) ricercatori di paesi terzi, ai sensi della *direttiva (UE) 2016/801* [...] ¹⁴, che si spostano a fini di ricerca scientifica o che partecipano a seminari o conferenze scientifici; [...] ";

e) al paragrafo 5, il secondo comma è soppresso;

e 1) al paragrafo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Se riscosso in una valuta diversa dall'euro, l'importo dei diritti per i visti riscosso in tale valuta è determinato e riveduto periodicamente applicando il tasso di cambio di riferimento dell'euro fissato dalla Banca centrale europea. L'importo riscosso può essere arrotondato e deve essere garantito, nell'ambito della cooperazione locale Schengen, che siano riscossi diritti simili."

¹⁴ [...] *Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU L 132 del 21.5.2016, pagg. 21–57).*

f) è inserito il seguente paragrafo:

"8 bis. Ogni [...] **tre** anni la Commissione valuta l'esigenza di rivedere l'importo dei diritti per i visti di cui all'articolo 16, paragrafi 1, 2 e 2 bis, tenendo conto di criteri obiettivi quali il tasso d'inflazione generale a livello dell'UE pubblicato da Eurostat e la media ponderata delle retribuzioni dei funzionari degli Stati membri, e, se opportuno, modifica l'importo dei diritti per i visti mediante atti delegati.";

13) l'articolo 17 è così modificato:

a) la prima frase del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:

"1. Il fornitore esterno di servizi di cui all'articolo 43 può chiedere il pagamento di diritti per servizi prestati.";

b) il paragrafo 3 è soppresso;

c) è inserito il seguente paragrafo 4 bis:

"4 bis. In deroga al paragrafo 4, nei paesi terzi **in** cui [...] **lo** Stato membro **competente non** abbia [...] **un** consolato ai fini della raccolta delle domande di visto **e non sia rappresentato da un altro Stato membro** i diritti per servizi prestati non superano, **in linea di principio**, l'importo dei diritti per i visti. **Qualora detto importo non sia sufficiente per fornire un servizio completo, è possibile richiedere un importo più elevato dei diritti per servizi prestati. In tal caso, gli Stati membri notificano alla Commissione tale regime al più tardi tre mesi prima dell'inizio della sua attuazione. La notifica precisa i motivi alla base della determinazione del livello dei diritti per servizi prestati, in particolare i costi dettagliati che hanno portato alla determinazione di un importo più elevato.**";

d) il paragrafo 5 è soppresso;

13 bis) *l'articolo 19 è così modificato:*

a) *il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:*

"1. *Il consolato competente o le autorità centrali dello Stato membro competente verificano:*

— *se la domanda è stata presentata entro il termine di cui all'articolo 9, paragrafo 1,*

— *se la domanda contiene gli elementi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettere a), b) e c),*

— *se sono stati rilevati i dati biometrici del richiedente, e*

— *se sono stati riscossi i diritti per i visti."*

b) *al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:*

"2. *Se il consolato competente o le autorità centrali dello Stato membro competente constatano che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, la domanda è ricevibile e il consolato o le autorità centrali:*

— *seguono la procedura di cui all'articolo 8 del regolamento VIS, e*

— *esaminano ulteriormente la domanda."*

c) *al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:*

"3. *Se il consolato competente o le autorità centrali dello Stato membro competente constatano che le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte, la domanda è irricevibile e il consolato o le autorità centrali, senza indugio:*

— *restituiscono il modulo di domanda e tutti i documenti presentati dal richiedente,*

— *distruggono i dati biometrici raccolti,*

— *rimborsano i diritti per i visti, e*

— *non esaminano la domanda."*

14) l'articolo 21 è così modificato:

a) [...] il paragrafo 3 [...] è *così modificato*:

– *i) la prima frase è sostituita dalla seguente:*

"3. Nel determinare se il richiedente soddisfi le condizioni d'ingresso, il consolato o le autorità centrali, verificano:";

– *ii) la lettera e) è sostituita dalla seguente:*

"e) che il richiedente disponga di un'adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio, ove applicabile, che copra il periodo del soggiorno previsto, oppure, se è chiesto un visto uniforme per ingressi multipli, il periodo del primo viaggio previsto.";

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Se del caso, il consolato *o le autorità centrali verificano* la durata dei soggiorni precedenti e previsti per accertare che il richiedente non abbia superato la durata massima del soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri, indipendentemente da eventuali soggiorni autorizzati in base a un visto nazionale per soggiorno di lunga durata o a un titolo di soggiorno.";

b1) la prima frase del paragrafo 6 è sostituita dalla seguente:

"6. In sede di esame di una domanda di visto di transito aeroportuale, il consolato o le autorità centrali verificano in particolare: ";

c) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

"8. Nel corso dell'esame di una domanda, i consolati *o le autorità centrali* possono, in casi giustificati, procedere a un colloquio con il richiedente e richiedere documenti supplementari.";

15) l'articolo 22 è così modificato:

a) i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

- "1. Per motivi legati a una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, le relazioni internazionali o la salute pubblica, uno Stato membro può chiedere alle autorità centrali di altri Stati membri di consultare le proprie autorità centrali nel corso dell'esame delle domande presentate da cittadini di determinati paesi terzi o da specifiche categorie di tali cittadini. Tale consultazione non si applica alle domande di visto di transito aeroportuale.**
2. Le autorità centrali consultate danno una risposta definitiva appena possibile e non oltre sette giorni di calendario dopo la consultazione. La mancanza di risposta entro tale termine implica che esse non hanno motivo di opporsi al rilascio del visto.
3. Gli Stati membri notificano alla Commissione l'introduzione o il ritiro della richiesta di consultazione preliminare, di norma, almeno [...] **30** giorni di calendario prima che detta misura diventi applicabile. Tale informazione è comunicata anche nell'ambito della cooperazione locale Schengen all'interno della giurisdizione interessata.";

b) il paragrafo 5 è soppresso;

16) l'articolo 23 è così modificato:

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

- "1. La decisione sulla domanda è presa entro [...] 15** giorni di calendario dalla data della presentazione di una domanda ricevibile ai sensi dell'articolo 19.
- 1 bis.** Detto termine può essere prorogato fino a un massimo di [...] **60** giorni di calendario in singoli casi, segnatamente quando si rende necessario un ulteriore esame della domanda.";

b) il paragrafo 3 è soppresso;

c) il paragrafo 4 è così modificato:

– i) è inserita la seguente lettera b bis):

"b bis) rilasciare un visto di transito aeroportuale a norma dell'articolo 26; o";

– ii) la lettera d) è soppressa;

17) l'articolo 24 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

– i) al secondo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Un visto può essere rilasciato per uno, **due** o molteplici ingressi.";

– ii) il terzo comma è soppresso;

– iii) il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Fermo restando l'articolo 12, lettera a), il periodo di validità del visto per ingresso singolo comprende una "franchigia" di 15 giorni di calendario.";

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. ***A condizione che il richiedente soddisfi le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e), del codice frontiere Schengen, i[...] visti per ingressi multipli con un lungo periodo di validità sono rilasciati per i seguenti periodi di validità, a meno che la validità del visto superi quella del documento di viaggio:***

a) un anno, purché il richiedente abbia ottenuto e usato legittimamente tre visti nei due anni precedenti;

b) due anni, purché il richiedente abbia ottenuto e usato legittimamente un precedente visto per ingressi multipli della validità di un anno ***nei due anni precedenti;***

- c) cinque anni, purché il richiedente abbia ottenuto e usato legittimamente un precedente visto per ingressi multipli della validità di due anni ***nei tre anni precedenti.***

Per il rilascio dei visti per ingressi multipli non si tiene conto dei visti di transito aeroportuale e dei visti con validità territoriale limitata rilasciati a norma dell'articolo 25, paragrafo 1.;

- c) sono inseriti i seguenti paragrafi:

"2 bis. In deroga al paragrafo 2, il periodo di validità del visto rilasciato può essere ridotto in singoli casi qualora vi sia un ragionevole dubbio sul fatto che le condizioni di ingresso saranno rispettate per l'intero periodo ***o vi siano ragionevoli motivi per concedere un visto con un periodo di validità più breve.***

2 ter. In deroga al paragrafo 2, i consolati degli Stati membri, nel quadro della cooperazione locale Schengen di cui all'articolo 48, valutano se le norme sul rilascio dei visti per ingressi multipli di cui al paragrafo 2 debbano essere adattate per tenere conto delle circostanze locali e dei rischi migratori e per la sicurezza, ai fini dell'adozione di norme più favorevoli o più restrittive in conformità del paragrafo 2 quinquies.

2 quater. Fatto salvo il paragrafo 2, può essere rilasciato un visto per ingressi multipli valido fino a cinque anni ai richiedenti che ne dimostrano la necessità o giustificano l'intenzione di viaggiare frequentemente e/o con regolarità, purché dimostrino la propria integrità e affidabilità, in particolare l'uso legittimo di precedenti visti, la situazione economica nel paese di origine e l'effettiva intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto che hanno richiesto.

2 quinquies. Ove necessario sulla base della valutazione di cui al paragrafo 2 ter, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme sulla condizione per il rilascio dei visti per ingressi multipli di cui al paragrafo 2 da applicare in ciascuna giurisdizione per tenere conto delle circostanze locali, dei rischi migratori e per la sicurezza [...] e delle sue relazioni generali con l'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 52, paragrafo 2.";

18) è inserito il seguente articolo:

"Articolo 25 bis

Cooperazione in materia di riammissione

1. L'articolo 14, paragrafo 6, l'articolo 16, paragrafo 1 e paragrafo 5, lettera b), l'articolo 23, paragrafo 1, e l'articolo 24, paragrafi 2 e 2 quater non si applicano ai richiedenti o alle categorie di richiedenti che sono cittadini di un paese terzo che si ritiene non cooperi a sufficienza con gli Stati membri nella riammissione dei migranti irregolari, sulla base di dati pertinenti e obiettivi, in conformità del presente articolo. [...]
2. La Commissione valuta regolarmente, **con cadenza almeno annuale**, la cooperazione dei paesi terzi in materia di riammissione, tenendo conto, in particolare, dei seguenti indicatori:
 - a) il numero di decisioni di rimpatrio emesse nei confronti di persone provenienti dal paese terzo in questione il cui soggiorno nel territorio degli Stati membri è irregolare;
 - b) il numero di rimpatri **forzati** effettivi di persone destinatarie di decisioni di rimpatrio in rapporto al numero di decisioni di rimpatrio emesse nei confronti di cittadini del paese terzo in questione, compreso, se del caso, sulla base di accordi di riammissione dell'Unione o bilaterali, il numero di cittadini di paesi terzi che hanno transitato sul suo territorio;

- c) il numero di richieste di riammissione *per Stato membro* accettate dal paese terzo in rapporto al numero di richieste di riammissione presentate a tale paese;
- d) *il grado di cooperazione pratica in materia di rimpatrio nelle diverse fasi della procedura di rimpatrio, ad esempio:*
 - i. *l'assistenza fornita nell'identificazione di persone che soggiornano illegalmente nel territorio degli Stati membri e nel tempestivo rilascio di documenti di viaggio;*
 - ii. *l'accettazione del documento di viaggio o del lasciapassare dell'UE;*
 - iii. *l'accettazione di voli charter;*
 - iv. *l'accettazione di operazioni di rimpatrio congiunte.*

Tale valutazione è basata sull'uso di dati affidabili forniti da Stati membri, nonché da istituzioni, organi e organismi dell'Unione. La Commissione riferisce periodicamente, con cadenza almeno annuale, al Consiglio in merito a tale valutazione.

- 3. Uno Stato membro può notificare alla Commissione di incontrare problemi pratici sostanziali e persistenti nella cooperazione con un paese terzo in materia di riammissione di migranti in situazione irregolare, sulla base degli indicatori elencati al paragrafo 2. *La Commissione informa immediatamente il Consiglio di tale notifica.*
- 4. La Commissione esamina entro un mese le eventuali notifiche di cui al paragrafo 3. *La Commissione informa il Consiglio dei risultati di tale esame.*

5. Qualora, in base all'analisi di cui ai paragrafi 2 e 4 *e tenuto conto delle misure adottate dalla Commissione per migliorare il livello di cooperazione del paese terzo in questione in materia di riammissione, le relazioni generali dell'Unione con tale paese terzo, nonché la cooperazione generale in materia di migrazione*, la Commissione decida che un paese non coopera a sufficienza e che quindi occorre intervenire, *o qualora, entro dodici mesi, la maggioranza semplice di Stati membri abbia effettuato una notifica alla Commissione a norma del paragrafo 3, la Commissione [...], pur proseguendo nei suoi sforzi atti a migliorare la cooperazione con il paese terzo in questione, presenta al Consiglio una proposta relativa all'adozione di una decisione di esecuzione*[...]:
- (a) che sospenda temporaneamente l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 6, dell'articolo 16, paragrafo 5, lettera b), dell'articolo 23, paragrafo 1, o dell'articolo 24, paragrafi 2 e *2 quater*, o di alcune o tutte dette disposizioni, a tutti i cittadini del paese terzo in questione o ad alcune categorie di tali cittadini, *e/o*
 - (b) che applichi, *in maniera graduale, uno dei* diritti per i visti di cui all'articolo 16, paragrafo 2 bis, a tutti i cittadini del paese terzo in questione o ad alcune categorie di tali cittadini.
6. La Commissione valuta continuamente *e riferisce*, sulla base degli indicatori di cui al paragrafo 2, se possano essere constatati miglioramenti sostanziali *e duraturi* nella cooperazione del paese terzo in questione in materia di riammissione dei migranti irregolari e, tenendo conto anche delle relazioni generali dell'Unione con tale paese, può decidere di *presentare al Consiglio una proposta intesa ad* abrogare o modificare *la decisione* [...] di esecuzione di cui al paragrafo 5.
7. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della *decisione* [...] di esecuzione di cui al paragrafo 5, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi conseguiti nella cooperazione del paese terzo in questione in materia di riammissione.";

19) l'articolo 27 è così modificato:

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità dettagliate di compilazione del visto adesivo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

2. Gli Stati membri possono aggiungere menzioni nazionali nella zona "annotazioni" del visto adesivo. Tali menzioni non duplicano le menzioni obbligatorie stabilite secondo la procedura di cui al paragrafo 1 [...].";

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il visto adesivo per ingresso singolo può essere compilato manualmente solo in caso di forza maggiore per problemi di natura tecnica. Il visto adesivo compilato manualmente non può recare correzioni o cancellature.";

20) l'articolo 29 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il visto adesivo [...] è apposto sul documento di viaggio.";

b) è inserito il seguente paragrafo:

"1 bis. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità dettagliate di apposizione del visto adesivo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 52, paragrafo 2.";

21) l'articolo 31 è così modificato:

0) *il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:*

"1. *Uno Stato membro può chiedere che le proprie autorità centrali siano informate sui visti rilasciati da altri Stati membri ai cittadini di determinati paesi terzi o a specifiche categorie di tali cittadini, salvo in caso di visti di transito aeroportuale.*";

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri notificano alla Commissione l'introduzione o il ritiro della richiesta relativa a tale informazione almeno [...] **30** giorni di calendario prima che detta misura diventi applicabile. Tale informazione è comunicata anche nell'ambito della cooperazione locale Schengen all'interno della giurisdizione interessata.";

b) il paragrafo 4 è soppresso;

22) l'articolo 32 è così modificato:

a) al paragrafo 1, lettera a), è inserito il seguente punto ii bis):

"ii bis) non fornisce la giustificazione riguardo allo scopo e alle condizioni del transito aeroportuale previsto;"

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. I richiedenti cui sia stato rifiutato il visto hanno il diritto di presentare ricorso. [...] I ricorsi sono proposti nei confronti dello Stato membro che ha adottato la decisione definitiva in merito alla domanda e disciplinati conformemente alla legislazione nazionale di tale Stato membro. Gli Stati membri forniscono ai richiedenti informazioni sulla procedura cui attenersi in caso di ricorso, come precisato nell'allegato VI.";

c) il paragrafo 4 è soppresso;

23) l'articolo 36 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è soppresso;

b) è inserito il seguente paragrafo:

"2 bis. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, istruzioni operative per il rilascio alla frontiera di visti ai marittimi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 52, paragrafo 2.";

[...]

"Articolo 36 bis [...]"

[...]

[...]

25) all'articolo 37, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. I consolati *o le autorità centrali* degli Stati membri tengono archivi cartacei o elettronici delle domande. Ogni fascicolo individuale contiene informazioni utili per ricostruire, se necessario, il contesto della decisione presa sulla domanda.

I fascicoli individuali sono conservati per almeno un anno a decorrere dalla data della decisione sulla domanda di cui all'articolo 23, paragrafo 1, o, in caso di ricorso, fino alla conclusione della procedura di ricorso, *se più lunga. In ogni caso, se applicabile, i fascicoli individuali elettronici sono conservati per il periodo di validità del visto rilasciato.*";

26) [...] l'articolo [...] 38 è *così modificato*:

a) *il titolo è sostituito dal seguente*:

"Risorse per l'esame delle domande e il controllo delle procedure di rilascio del visto";

b) *il paragrafo 1 è sostituito dal seguente*:

"1. Gli Stati membri predispongono nei consolati personale adeguato e in numero sufficiente per svolgere le mansioni di esame delle domande, in modo tale da garantire una qualità ragionevole e armonizzata del servizio al pubblico.";

c) *è inserito il seguente paragrafo*:

"1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché l'intera procedura *di rilascio del visto nei consolati*, compresi la *presentazione e il trattamento delle domande, la stampa dei visti adesivi* e la cooperazione *pratica* con i fornitori esterni di servizi, [...] sia controllata da personale espatriato per garantire l'integrità di tutte le fasi della procedura.";

d) *il paragrafo 3 è sostituito dal seguente*:

"3. Le autorità centrali degli Stati membri provvedono a una formazione adeguata sia del personale espatriato che di quello locale, e a esse spetta fornire a tale personale informazioni complete, precise e aggiornate sulla legislazione dell'Unione e nazionale pertinente. ";

e) *è inserito il seguente paragrafo*:

"3 bis. Quando gli Stati membri applicano il processo decisionale centrale di cui all'articolo 4, paragrafo 1 bis, provvedono a una formazione specifica per assicurare che il personale assunto a livello centrale sia in possesso di sufficienti ed aggiornate conoscenze specifiche per paese della situazione socioeconomica locale e di informazioni complete, precise ed aggiornate sulla legislazione dell'Unione e nazionale pertinente.";

26 bis) *l'articolo 39 è così modificato:*

a) *il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:*

"2. Il personale consolare e delle autorità centrali, nell'esercizio delle sue funzioni, rispetta pienamente la dignità umana. Tutti i provvedimenti adottati sono proporzionati agli obiettivi da essi perseguiti.";

b) *il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:*

"3. Nello svolgimento dei suoi compiti il personale consolare e delle autorità centrali non pone in atto discriminazioni nei confronti delle persone per motivi di sesso, razza od origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. ";

27) *l'articolo 40 è sostituito dal seguente:*

"Articolo 40

Organizzazione e cooperazione consolare

1. Ciascuno Stato membro è responsabile dell'organizzazione delle procedure connesse alle domande.
2. Gli Stati membri:
 - a) dotano del materiale necessario per il rilevamento degli identificatori biometrici i loro consolati e le autorità competenti per il rilascio dei visti alla frontiera nonché gli uffici dei loro consoli onorari, qualora ricorrano a essi, per il rilevamento degli identificatori biometrici conformemente all'articolo 42;
 - b) cooperano con uno o più Stati membri nell'ambito di accordi di rappresentanza o altre forme di cooperazione consolare.
3. Uno Stato membro può anche cooperare con un fornitore esterno di servizi in conformità dell'articolo 43.

4. Gli Stati membri notificano alla Commissione la loro organizzazione e cooperazione consolare in ciascuna rappresentanza consolare.
5. In caso di cessazione della cooperazione con altri Stati membri, gli Stati membri *si adoperano per* assicurare la continuità del servizio completo.";

28) l'articolo 41 è soppresso;

29) l'articolo 43 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è soppresso;

a1) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. I fornitori esterni di servizi non hanno in alcun caso accesso al VIS. L'accesso al VIS è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato dei consolati o delle autorità centrali.";

b) il paragrafo 6 è così modificato:

– i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) fornire informazioni generali sui requisiti per presentare domanda di visto, in conformità dell'articolo 47, paragrafo 1, lettere da a) a c), e sui moduli di domanda [...];";

– ii) **la lettera c) è sostituita dalla seguente:**

"c) raccogliere dati e domande (fra cui gli identificatori biometrici) e trasmettere la domanda al consolato o alle autorità centrali;";

– iii) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) gestire, se del caso, gli appuntamenti dei richiedenti presso il consolato o il fornitore esterno di servizi;";

– iv) *la lettera f) è sostituita dalla seguente:*

"f) ritirare i documenti di viaggio, compresa, se del caso, la notificazione del rifiuto, presso il consolato o le autorità centrali e restituirli al richiedente. ";

c) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. Nel selezionare un fornitore esterno di servizi, lo Stato membro interessato verifica l'affidabilità e la solvibilità dell'organizzazione o dell'impresa e si assicura che non intervengano conflitti di interesse. Tale esame comprende, ove opportuno, le licenze necessarie, l'iscrizione al registro delle imprese, lo statuto e i contratti bancari.";

d) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

"9. Gli Stati membri sono responsabili del rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali e garantiscono che il fornitore esterno di servizi sia soggetto alla sorveglianza delle autorità di controllo preposte alla protezione dei dati a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.";

e) il paragrafo 11 è così modificato:

– i) "a) le informazioni generali sui criteri, sulle condizioni e sulle procedure per presentare domanda di visto, di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e il contenuto dei moduli di domanda forniti dal fornitore esterno di servizi ai richiedenti.";

– ii) ***"b) tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative necessarie per tutelare i dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale, dall'alterazione, dall'accesso o divulgazione non autorizzati, in particolare quando la cooperazione comporti la trasmissione di pratiche e dati al consolato o alle autorità centrali dello Stato membro o degli Stati membri interessati, e da qualsiasi altra forma illecita di trattamento di dati personali; "***

- iii) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"A tal fine **le autorità centrali o** il consolato o i consolati dello Stato membro o degli Stati membri interessati effettuano periodicamente [...], almeno ogni **dodici** mesi, controlli a campione nei locali del fornitore esterno di servizi. Gli Stati membri possono concordare di ripartire gli oneri di questo controllo periodico.";

- f) è inserito il seguente paragrafo:

"11 bis. Entro il 1° [...] **febbraio** di ogni anno gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito alla loro cooperazione con i fornitori esterni di servizi in tutto il mondo e al monitoraggio dei medesimi (di cui all'allegato X, punto C).";

- 30) l'articolo 44 è sostituito dal seguente:

"Articolo 44

Cifratura e trasferimento sicuro di dati

1. In caso di cooperazione tra Stati membri, cooperazione con un fornitore esterno di servizi e ricorso a consoli onorari, lo Stato membro o gli Stati membri interessati provvedono alla cifratura totale dei dati trasferiti per via elettronica o fisicamente su un supporto di memorizzazione elettronica.
2. Nei paesi terzi che vietano la cifratura dei dati da trasmettere per via elettronica, lo Stato membro o gli Stati membri interessati non permettono che i dati siano trasferiti per via elettronica.

In tal caso, lo Stato membro o gli Stati membri interessati provvedono al trasferimento fisico dei dati elettronici in forma totalmente cifrata su un supporto di memorizzazione elettronica da parte di un agente consolare di uno Stato membro o, qualora questo tipo di trasferimento richieda il ricorso a misure sproporzionate o irragionevoli, in un altro modo sicuro e protetto, ad esempio ricorrendo a operatori consolidati con esperienza nel trasporto di documenti e dati sensibili nel paese terzo in questione.

3. In tutti i casi il livello di sicurezza del trasferimento è adeguato alla natura sensibile dei dati.";

31) l'articolo 45 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri possono accettare la presentazione delle domande, ma non la raccolta di identificatori biometrici, da parte di [...] intermediari commerciali [...]."

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli intermediari commerciali accreditati sono monitorati regolarmente mediante controlli a campione che comprendono colloqui personali o telefonici con i richiedenti, l'accertamento dei viaggi e dei pernottamenti e, per quanto ritenuto necessario, la prova documentale del ritorno in gruppo.";

c) *al paragrafo 5, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:*

"Ogni consolato e le autorità centrali assicurano l'informazione dei cittadini in merito all'elenco degli intermediari commerciali accreditati con cui è stabilita la cooperazione, se del caso.";

32) all'articolo 47, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) dove poter presentare domanda (al consolato competente o a un fornitore esterno di servizi);";

33) l'articolo 48 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. I consolati degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione cooperano in ciascuna giurisdizione per garantire un'applicazione armonizzata della politica comune dei visti tenendo conto delle circostanze locali.

Quando le autorità centrali esaminano le domande e decidono in merito nella giurisdizione interessata, gli Stati membri assicurano il coinvolgimento attivo di tale autorità centrale nella cooperazione locale Schengen. Il personale che contribuisce alla cooperazione locale Schengen riceve un'adeguata formazione ed è opportunamente coinvolto nell'esame delle domande di visto nella giurisdizione interessata.

A tale scopo, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, della decisione 2010/427 del Consiglio, la Commissione impartisce istruzioni alle delegazioni dell'Unione affinché svolgano i pertinenti compiti di coordinamento previsti al presente articolo.";

b) è inserito il seguente paragrafo:

"1 bis. Gli Stati membri e la Commissione cooperano, in particolare, al fine di:

- a) compilare un elenco armonizzato dei documenti giustificativi che i richiedenti devono presentare, tenendo conto dell'articolo 14;
- b) preparare un'applicazione locale dell'articolo 24, paragrafo 2, relativa al rilascio di visti per ingressi multipli;
- c) provvedere a una traduzione comune del modulo di domanda, se del caso;
- d) compilare l'elenco dei documenti di viaggio rilasciati dal paese ospitante e aggiornarlo regolarmente;
- e) stilare una scheda informativa comune;
- f) controllare, se del caso, l'applicazione delle deroghe di cui all'articolo 25 bis, paragrafi 5 e 6;

c) il paragrafo 2 è soppresso;

d) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

[...] "3. Nel quadro della cooperazione locale Schengen gli Stati membri si scambiano le seguenti informazioni:

- a) statistiche trimestrali su visti uniformi, visti con validità territoriale limitata e visti di transito aeroportuale chiesti, rilasciati e rifiutati;

- b) informazioni relative alla valutazione dei rischi migratori e/o per la sicurezza, in particolare concernenti:
 - i) la struttura socioeconomica del paese ospitante;
 - ii) le fonti di informazione a livello locale, comprese quelle sulla sicurezza sociale, l'assicurazione sanitaria, i registri fiscali e la registrazione degli ingressi e delle uscite;
 - iii) l'impiego di documenti falsi, contraffatti o alterati;
 - iv) le rotte dell'immigrazione irregolare;
 - v) le tendenze in materia di condotta fraudolenta;
 - vi) le tendenze relative ai rifiuti di visto;
- c) informazioni sulla cooperazione con *i fornitori esterni di servizi e con le compagnie di trasporto*;
- d) informazioni sulle compagnie di assicurazione che forniscono un'adeguata assicurazione sanitaria di viaggio, inclusa la verifica del tipo di copertura e del possibile importo in eccesso.";
- e) *al paragrafo 5, il secondo comma è soppresso*;
- f) è inserito il seguente paragrafo:

"6 bis. Entro il 31 dicembre di ogni anno è redatta una relazione annuale all'interno di ciascuna giurisdizione. In base a queste relazioni la Commissione stila una relazione annuale sullo stato della cooperazione locale Schengen da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio.";

34) l'articolo 50 è soppresso;

35) sono inseriti i seguenti articoli:

"Articolo 50 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 16, paragrafo 8 bis, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato.

3. La delega di potere di cui all'articolo 16, paragrafo 8 bis, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 8 bis, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 50 ter

Procedura d'urgenza

1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 50 bis, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.";

36) gli articoli 51 e 52 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 51

Istruzioni relative all'applicazione pratica del presente regolamento

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le istruzioni operative relative all'applicazione pratica delle disposizioni del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

Articolo 52

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato ("il comitato visti"). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. ***Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.***;

37) l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;

38) l'allegato V è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento;

39) l'allegato VI è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento;

40) gli allegati VII, VIII e IX sono soppressi;

41) L'allegato X è sostituito dal testo che figura nell'**allegato** IV del presente regolamento.

Articolo 2

Monitoraggio e valutazione

1. Tre anni dopo [la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione presenta una valutazione della sua applicazione. Tale valutazione globale include un esame dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi e dell'attuazione delle disposizioni del presente regolamento.
2. La Commissione trasmette la valutazione di cui al paragrafo 1 al Parlamento europeo e al Consiglio. Sulla base di tale valutazione la Commissione presenta, se del caso, proposte opportune.

Articolo 3

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Esso si applica [sei mesi dopo la data di entrata in vigore].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

"ALLEGATO I

Modulo armonizzato per la presentazione della domanda di visto

Domanda di visto per gli Stati Schengen

Modulo gratuito



¹

I familiari dei cittadini UE, SEE o CH non devono compilare i campi n. 21, 22, 30, 31 e 32 (indicati con l'asterisco (*)).

I campi da 1 a 3 vanno compilati in conformità con i dati riportati nel documento di viaggio.

1. Cognome			SPAZIO RISERVATO ALL'AMMINISTRAZIONE Data della domanda: Numero della domanda di visto: Domanda presentata presso <input type="checkbox"/> Ambasciata/Consolato <input type="checkbox"/> Fornitore di servizi <input type="checkbox"/> Intermediario <input type="checkbox"/> Frontiera (Nome): <input type="checkbox"/> Altro Responsabile del fascicolo Documenti giustificativi: <input type="checkbox"/> Documento di viaggio <input type="checkbox"/> Mezzi di sussistenza <input type="checkbox"/> Invito <input type="checkbox"/> Assicurazione sanitaria di viaggio <input type="checkbox"/> Mezzi di trasporto <input type="checkbox"/> Altro: Decisione relativa al visto: <input type="checkbox"/> Rifiutato <input type="checkbox"/> Rilasciato: <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> VTL <input type="checkbox"/> Valido: dal al Numero di ingressi: <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> Multipli	
2. Cognome alla nascita (cognome/i precedente/i)				
3. Nome/i				
4. Data di nascita (giorno-mese-anno)	5. Luogo di nascita 6. Stato di nascita	7. Cittadinanza attuale Cittadinanza alla nascita, se diversa: Altre cittadinanze:		
8. Sesso <input type="checkbox"/> Maschile <input type="checkbox"/> Femminile	9. Stato civile <input type="checkbox"/> Non coniugato/a <input type="checkbox"/> Coniugato/a <input type="checkbox"/> Unione registrata <input type="checkbox"/> Separato/a <input type="checkbox"/> Divorziato/a <input type="checkbox"/> Vedovo/a <input type="checkbox"/> Altro (precisare):			
10. Titolare della responsabilità genitoriale (<i>in caso di minori</i>) /Tutore legale: Cognome, nome, indirizzo (se diverso da quello del richiedente), numero di telefono, indirizzo di posta elettronica, cittadinanza				
11. Numero di identità nazionale, ove applicabile				
12. Tipo di documento di viaggio <input type="checkbox"/> Passaporto ordinario <input type="checkbox"/> Passaporto diplomatico <input type="checkbox"/> Passaporto di servizio <input type="checkbox"/> Passaporto ufficiale <input type="checkbox"/> Passaporto speciale <input type="checkbox"/> Altro documento di viaggio (precisare)				
1 [...] 3. Numero del documento di viaggio	1 [...] 4. Data di rilascio	1 [...] 5. Valido fino al		1 [...] 6. Rilasciato da (paese)
1 [...] 7. Dati personali del familiare che è cittadino UE, SEE o CH <i>ove applicabile</i>				
Cognome		Nome/i		
Data di nascita	Cittadinanza	Numero del documento di viaggio o della carta d'identità		
1 [...] 8. Vincolo familiare con il cittadino UE, SEE o CH <i>ove applicabile</i> <input type="checkbox"/> coniuge [...] <input type="checkbox"/> figlio/a [...] <input type="checkbox"/> nipote (di nonno/a) [...] <input type="checkbox"/> ascendente a carico <input type="checkbox"/> unione registrata [...] <input type="checkbox"/> altro				

¹ Il logo non è applicabile per la Norvegia, l'Islanda, il Liechtenstein e la Svizzera.

14. [...] [...]		<i>Numero di giorni</i>
19. Indirizzo del domicilio e indirizzo di posta elettronica del richiedente	Numero/i di telefono	
20. Residenza in un paese diverso dal paese di cittadinanza attuale <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì. Titolo di soggiorno o equivalente n. Valido fino al		
*21. Occupazione attuale		
* 22. Datore di lavoro, indirizzo e numero di telefono. Per gli studenti, nome e indirizzo dell'istituto di insegnamento		
23. (...) Finalità del viaggio: <input type="checkbox"/> Turismo [...] <input type="checkbox"/> Affari [...] <input type="checkbox"/> Visita a familiari o amici [...] <input type="checkbox"/> Cultura [...] <input type="checkbox"/> Sport [...] <input type="checkbox"/> Visita ufficiale <input type="checkbox"/> Motivi sanitari <input type="checkbox"/> Studio <input type="checkbox"/> Transito aeroportuale [...] <input type="checkbox"/> Altro (precisare):		
24. Informazioni supplementari sulla finalità del soggiorno:		
25. Stato [...] membro [...] di destinazione principale (e altri Stati membri di destinazione, ove applicabile)	26. Stato membro del primo ingresso	
27. Numero di ingressi richiesti <input type="checkbox"/> Uno <input type="checkbox"/> Due <input type="checkbox"/> Multipli [...] Data di arrivo prevista del primo soggiorno previsto nello spazio Schengen: Data di partenza prevista dallo spazio Schengen dopo il primo soggiorno previsto :		
28. Impronte digitali rilevate in precedenza ai fini della presentazione di una domanda di visto Schengen [...] <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì. Data, se nota Numero del visto adesivo, se noto		
29. Autorizzazione di ingresso nel paese di destinazione finale, ove applicabile Rilasciata daValida dal al		
* 30. Cognome e nome della o delle persone che invitano nello o negli Stati membri. Altrimenti, nome dello o degli alberghi o alloggi provvisori nello o negli Stati membri		
Indirizzo e indirizzo di posta elettronica della o delle persone che invitano / dello o degli alberghi/alloggi provvisori	Telefono [...]	
*31. Nome e indirizzo dell'impresa/organizzazione che invita	Telefono [...] dell'impresa/organizzazione	
Cognome, nome, indirizzo, telefono [...] e indirizzo di posta elettronica della persona di contatto presso l'impresa/organizzazione		
*32. Le spese di viaggio e di soggiorno del richiedente sono a carico:		
<input type="checkbox"/> del richiedente stesso Mezzi di sussistenza <input type="checkbox"/> Contanti <input type="checkbox"/> Traveller's cheques	<input type="checkbox"/> del garante (ospite, impresa, organizzazione), precisare <input type="checkbox"/> di cui ai campi 30 o 31 [...] <input type="checkbox"/> altro (precisare)	

<input type="checkbox"/> Carta di credito <input type="checkbox"/> Alloggio prepagato <input type="checkbox"/> Trasporto prepagato <input type="checkbox"/> Altro (precisare)	Mezzi di sussistenza <input type="checkbox"/> Contanti <input type="checkbox"/> Alloggio fornito <input type="checkbox"/> Tutte le spese coperte durante il soggiorno <input type="checkbox"/> Trasporto prepagato <input type="checkbox"/> Altro (precisare)	
Sono a conoscenza del fatto che il rifiuto del visto non dà luogo al rimborso della tassa corrisposta.		
Applicabile in caso di domanda di visto per ingressi multipli: Sono a conoscenza della necessità di possedere un'adeguata assicurazione sanitaria di viaggio per il primo soggiorno e per i viaggi successivi sul territorio degli Stati membri.		
Sono informato del fatto e accetto che la raccolta dei dati richiesti in questo modulo, la mia fotografia e, se del caso, la rilevazione delle mie impronte digitali sono obbligatorie per l'esame della domanda di visto, e che i miei dati personali figuranti nel presente modulo di domanda, le mie impronte digitali e la mia fotografia saranno comunicati alle autorità competenti degli Stati membri che li tratteranno ai fini dell'adozione di una decisione sulla mia domanda di visto. Tali dati e quelli riguardanti la decisione relativa alla domanda di visto o un'eventuale decisione di annullamento, revoca o proroga di un visto rilasciato saranno inseriti e conservati nel sistema d'informazione visti (VIS) per un periodo massimo di cinque anni, durante il quale saranno accessibili alle autorità competenti per i visti, quelle competenti ai fini dei controlli sui visti alle frontiere esterne e negli Stati membri, alle autorità competenti in materia di immigrazione e di asilo negli Stati membri ai fini della verifica dell'adempimento delle condizioni di ingresso, soggiorno e residenza regolari nel territorio degli Stati membri, dell'identificazione delle persone che non soddisfano, o non soddisfano più, queste condizioni e dell'esame di una domanda di asilo e della designazione dell'autorità responsabile per tale esame. A determinate condizioni, i dati saranno accessibili anche alle autorità designate degli Stati membri e a Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi. L'autorità dello Stato membro responsabile del trattamento dei dati è: [(.....)]. Sono informato del mio diritto di ottenere, in qualsiasi Stato membro, la comunicazione dei dati relativi alla mia persona registrati nel VIS e l'indicazione dello Stato membro che li ha trasmessi, e del mio diritto di chiedere che dati inesatti relativi alla mia persona vengano rettificati e che quelli relativi alla mia persona trattati illecitamente vengano cancellati. Su mia richiesta espressa, l'autorità che esamina la mia domanda mi informerà su come esercitare il diritto di verificare i dati relativi alla mia persona e farli rettificare o cancellare, e sulle vie di ricorso previste a tale riguardo dalla legislazione nazionale dello Stato interessato. Le autorità di controllo nazionali di tale Stato membro [estremi:] saranno competenti a esaminare i reclami in materia di tutela dei dati personali. Dichiaro che a quanto mi consta tutti i dati da me forniti sono completi ed esatti. Sono consapevole che dichiarazioni false comporteranno il respingimento della mia domanda o l'annullamento del visto già concesso, e che possono comportare azioni giudiziarie ai sensi della legislazione dello Stato membro che tratta la domanda. Mi impegno a lasciare il territorio degli Stati membri prima dello scadere del visto, se concesso. Sono informato che il possesso di un visto è soltanto una delle condizioni necessarie per entrare nel territorio europeo degli Stati membri. La mera concessione del visto non mi dà diritto ad indennizzo qualora io non soddisfi le condizioni previste dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2016/399 (codice frontiere Schengen) e mi venga pertanto rifiutato l'ingresso. Il rispetto delle condizioni d'ingresso sarà verificato ancora all'atto dell'ingresso nel territorio europeo degli Stati membri.		
Luogo e data	Firma: (firma del titolare della responsabilità genitoriale/tutore legale, ove applicabile):	

"

"ALLEGATO V

ELENCO DEI TITOLI DI SOGGIORNO CHE ESENTANO I TITOLARI DALL'OBBLIGO DEL VISTO DI TRANSITO AEROPORTUALE PER IL TRANSITO DAGLI AEROPORTI DEGLI STATI MEMBRI

ANDORRA:

- Autorització temporal (autorizzazione temporanea d'immigrazione – verde).
- Autorització temporal per a treballadors d'empreses estrangeres (autorizzazione temporanea d'immigrazione per lavoratori dipendenti di imprese straniere - verde).
- Autorització residència i treball (autorizzazione di lavoro e di residenza – verde).
- Autorització residència i treball del personal d'ensenyament (autorizzazione di lavoro e di residenza per il personale docente – verde).
- Autorització temporal per estudis o per recerca (autorizzazione temporanea d'immigrazione per studio o ricerca – verde).
- Autorització temporal en pràctiques formatives (autorizzazione temporanea d'immigrazione per tirocini e formazione – verde).
- Autorització residència (autorizzazione di residenza – verde).

CANADA:

- Permanent resident card (PR) (carta di residente permanente).
- Permanent Resident Travel Document (PRTD) (documento di viaggio per residente permanente).

GIAPPONE:

- Carta di soggiorno.

SAN MARINO:

- Permesso di soggiorno ordinario (validità un anno, rinnovabile alla scadenza).
- Permessi di soggiorno speciali (validità un anno, rinnovabili alla scadenza) per: frequenza di corsi universitari, sport, cure sanitarie, motivi religiosi, persone che lavorano come infermieri in ospedali pubblici, funzioni diplomatiche, convivenza, permessi per minori, motivi umanitari, permessi per genitori.
- Permessi di lavoro stagionali e temporanei (validità 11 mesi, rinnovabili alla scadenza).
- Carta d'identità rilasciata a persone in possesso della residenza ufficiale a San Marino (validità di 5 anni).

STATI UNITI D'AMERICA:

- Visto d'immigrazione valido, non scaduto. ***Può essere convalidato al porto d'ingresso per un anno come prova temporanea di residenza, nelle more del rilascio della carta I-551.***
- [...]
- Modulo I-551 valido, non scaduto (Permanent Resident Card, "carta di residente permanente"). ***Validità fino a 2 o 10 anni in funzione della classe di ammissione. Se non riporta una data di scadenza, la carta è un documento di viaggio valido.***
- [...]
- [...]
- Modulo I-327 valido, non scaduto (Re-entry Permit, "permesso di reingresso").
- Modulo I-571 valido, non scaduto (Documento di viaggio per rifugiati convalidato come "Permanent Resident Alien", "straniero residente permanente")."

"ALLEGATO VI



**MODULO UNIFORME PER LA NOTIFICAZIONE E MOTIVAZIONE DEL RIFIUTO,
DELL'ANNULLAMENTO O DELLA REVOCA DI UN VISTO
RIFIUTO/ANNULLAMENTO/REVOCA DEL VISTO**

Sig.ra/Sig. _____,

la/il _____ Ambasciata/Consolato generale/Consolato/[altra autorità competente] a _____ *[a nome di (nome dello Stato membro rappresentato)]*;

[altra autorità competente] di _____;

l'autorità responsabile dei controlli sulle persone a _____

ha/hanno

esaminato la Sua domanda di visto;

esaminato il Suo visto, numero: _____, rilasciato il _____:[giorno/mese/anno].

Il visto è stato rifiutato Il visto è stato annullato Il visto è stato revocato

La decisione si fonda sui seguenti motivi:

1. Lei ha presentato un documento di viaggio falso, contraffatto o alterato
2. Lei non ha fornito una giustificazione riguardo alla finalità e alle condizioni del soggiorno previsto
3. Lei non ha dimostrato di disporre di mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine o di residenza, oppure per il transito verso un paese terzo nel quale la Sua ammissione è garantita
4. Lei non ha dimostrato di poter acquisire legalmente mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine o di residenza, oppure per il transito verso un paese terzo nel quale la Sua ammissione è garantita

¹ *Il logo non è applicabile per la Norvegia, l'Islanda, il Liechtenstein e la Svizzera.*

5. Lei ha già soggiornato per 90 giorni, nell'arco del periodo di 180 giorni in corso, nel territorio degli Stati membri in forza di un visto uniforme o di un visto con validità territoriale limitata
6. è stata emessa nel sistema d'informazione Schengen (SIS) una segnalazione a Suo carico ai fini del rifiuto di ingresso da (*indicazione dello Stato membro*)
7. la Sua presenza rappresenta, secondo uno o più Stati membri, una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna [...] [...]
8. la Sua presenza rappresenta, secondo uno o più Stati membri, una minaccia per la salute pubblica quale definita all'articolo 2, punto 21, del regolamento ([...] UE) [...] **2016/399** (codice frontiere Schengen) [...]
9. la Sua presenza rappresenta, secondo uno o più Stati membri, una minaccia per le loro relazioni internazionali [...]
10. le informazioni fornite per giustificare la finalità e le condizioni del soggiorno previsto non sono attendibili
11. vi sono ragionevoli dubbi sull'attendibilità delle dichiarazioni formulate in merito a (*precisare*)
12. vi sono ragionevoli dubbi sull'affidabilità e l'autenticità dei documenti giustificativi forniti o sulla veridicità del loro contenuto
13. **vi sono ragionevoli dubbi sulla** Sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto [...]
14. Lei non ha fornito prova sufficiente del fatto che non Le è stato possibile chiedere il visto anticipatamente per giustificare la presentazione della domanda di visto alla frontiera
15. Lei non ha fornito la giustificazione riguardo alla finalità e alle condizioni del transito aeroportuale previsto
16. Lei non ha dimostrato di possedere un'adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio
17. la revoca del visto è stata richiesta dal titolare stesso².

Ulteriori osservazioni:

Può proporre ricorso contro la decisione di rifiuto/annullamento/revoca del visto.

Le disposizioni che disciplinano i ricorsi contro le decisioni di rifiuto/annullamento/revoca di un visto sono stabilite in: (*riferimenti al diritto nazionale*):

Autorità competente presso la quale presentare il ricorso: (*dati di contatto*):

.....

² ***La revoca del visto per tale motivo non è soggetta al diritto di ricorso.***

Le informazioni sulla procedura da seguire possono essere ottenute presso: *(dati di contatto)*:

.....

Una procedura di ricorso può essere avviata entro: (indicazione del termine):

.....

Data e timbro dell'Ambasciata/del Consolato generale/del Consolato/dell'autorità responsabile dei controlli sulle persone/dell'altra autorità competente:

Firma dell'interessato³:"

³ *Se richiesta dal diritto nazionale.*

"ALLEGATO X

ELENCO DEI REQUISITI MINIMI DA INCLUDERE NELLO STRUMENTO GIURIDICO IN CASO DI COOPERAZIONE CON FORNITORI ESTERNI DI SERVIZI

A. Lo strumento giuridico:

- (a) elenca i compiti che deve svolgere il fornitore esterno di servizi, conformemente all'articolo 43, paragrafo 6, del presente regolamento;
- (b) indica i luoghi in cui deve operare il fornitore esterno di servizi e il consolato cui afferisce il singolo centro per la presentazione delle domande di visto;
- (c) elenca i servizi contemplati dai diritti obbligatori per i servizi prestati;
- (d) indica che il fornitore di servizi deve informare chiaramente i cittadini del fatto che per i servizi opzionali vengono imputate altre spese.

B. Per quanto riguarda lo svolgimento delle sue attività il fornitore esterno di servizi, in merito alla protezione dei dati:

- (a) impedisce in qualsiasi momento che i dati siano letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione, soprattutto durante la trasmissione alla rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato membro o degli Stati membri competenti per il trattamento della domanda;
- (b) conformemente alle istruzioni impartite dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati, trasmette i dati,
 - per via elettronica in forma cifrata, o
 - fisicamente, in modo protetto;
- (c) trasmette i dati il più presto possibile:
 - se si tratta di dati trasmessi fisicamente, almeno una volta alla settimana,
 - se si tratta di dati cifrati trasferiti per via elettronica, almeno alla fine del giorno della loro raccolta;
 - garantisce mezzi adeguati di tracciamento dei fascicoli individuali nel percorso da e verso il consolato;
- (d) cancella i dati ***al massimo*** [...] ***dieci*** giorni dopo la loro trasmissione. Gli unici dati conservati fino alla restituzione del passaporto al richiedente – e cancellati cinque giorni dopo tale restituzione – sono il nome e il recapito del richiedente al fine di fissare appuntamenti, nonché il numero di passaporto;
- (e) mette in atto tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative necessarie per tutelare i dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale, dall'alterazione, dall'accesso o divulgazione non autorizzati, in particolare quando la cooperazione comporti la trasmissione di fascicoli e dati alla rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato membro o degli Stati membri interessati, e da qualsiasi altra forma illecita di trattamento di dati personali;
- (f) tratta i dati solo ai fini del trattamento dei dati personali contenuti nelle domande per conto dello Stato membro o degli Stati membri interessati;

- (g) applica norme di protezione dei dati almeno equivalenti a quelle contenute nel regolamento (UE) 2016/679¹;
- (h) fornisce ai richiedenti le informazioni previste all'articolo 37 del regolamento (CE) n. 767/2008.

C. Per quanto riguarda lo svolgimento delle sue attività il fornitore esterno di servizi, in merito alla condotta del personale:

- a) provvede affinché il suo personale riceva un'adeguata formazione;
- b) garantisce che il suo personale, nell'espletamento delle proprie mansioni:
 - riceva i richiedenti con cortesia,
 - rispetti la dignità umana e l'integrità dei richiedenti, non ponga in atto discriminazioni nei confronti delle persone per motivi di sesso, razza od origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, e
 - si attenga agli obblighi di riservatezza che vigono anche quando membri di detto personale cessano dalle loro funzioni o in seguito a sospensione o risoluzione dello strumento giuridico;
- c) fornisce in qualsiasi momento l'identità del proprio personale;
- d) dimostra che il personale non ha precedenti penali e ha la competenza necessaria.

D. Per quanto riguarda la verifica dello svolgimento delle sue attività, il fornitore esterno di servizi:

- a) consente al personale autorizzato dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati di accedere in qualsiasi momento agli uffici senza preavviso, in particolare a fini ispettivi;
- b) garantisce la possibilità di un accesso a distanza al suo sistema di organizzazione degli appuntamenti a fini ispettivi;
- c) garantisce l'uso di mezzi di sorveglianza pertinenti (per esempio richiedenti fittizi, webcam);
- d) garantisce la possibilità, per l'autorità nazionale per la protezione dei dati dello Stato membro o degli Stati membri interessati, di accertare l'osservanza delle norme in materia di protezione dei dati, anche attraverso relazioni obbligatorie, revisioni esterne e controlli regolari a campione;
- e) comunica per iscritto, senza indugio, allo Stato membro o agli Stati membri interessati ogni violazione della sicurezza o qualsiasi altro reclamo da parte dei richiedenti in merito a un uso illecito dei dati o a un accesso non autorizzato e si coordina con lo Stato membro o gli Stati membri interessati per trovare una soluzione e fornire prontamente risposte esplicative ai richiedenti che hanno presentato reclami.

E. Per quanto riguarda i requisiti generali, il fornitore esterno di servizi:

- a) si attiene alle istruzioni dello Stato membro o degli Stati membri competenti per il trattamento della domanda;
- b) adotta le opportune misure anticorruzione (per esempio disposizioni riguardanti le retribuzioni del personale, cooperazione nella selezione del personale assegnato a tale compito; controllo incrociato, principio di rotazione);
- c) rispetta in pieno le disposizioni dello strumento giuridico, in cui figurano una clausola di sospensione o di risoluzione, in particolare in caso di violazione delle norme stabilite, nonché una clausola di revisione volta a garantire che lo strumento giuridico rifletta la migliore prassi."

¹ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).